



TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

ORDINANZA

DI RIGETTO DEL RECLAMO

- art. 669 terdecies cod. proc. civ. -

*

Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Barrella Luigi	Presidente rel. est.
Dott. D'Antonio Annamaria	Giudice
Dott. Felaco Federica	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo iscritto al n. 4036/2024 R.G. Affari Civili
Contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del giorno 21.08.2024,
avente ad oggetto: "Reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. avverso
l'ordinanza emessa ex art. 700 cod. proc. civ. dal G.d.L., dott.ssa C.
Petrosino, in data 14/15.07.2024";
e vertente

tra

A.R.P.A.C., in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. ██████████ del Foro di Napoli in virtù di mandato allegato alla
memoria di costituzione del ricorso art. 700 cpc, elettivamente domiciliata
presso la sede dell'Azienda in Napoli, Via Vicinale S. Maria del Pianto,
Centro Polifunzionale Torre 1;

Reclamante



e

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ del Foro di Salerno in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, ██████████
██████████;

Reclamata

- **Letto il reclamo proposto ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. dall'A.R.P.A.C.** avverso l'ordinanza emessa ex art. 700 cod. proc. civ. dal G.d.L., dott.ssa C. Petrosino, in data 14/15.07.2024";
- Vista la memoria difensiva depositata dalla reclamata;
- Viste le note scritte trasmesse dalle parti ex art. 127 ter cpc;
- Esaminata la documentazione allegata dalle parti;
- **Ritenuto che il proposto reclamo, ad avviso del Tribunale, è infondato e, pertanto, va rigettato**, sussistendo i presupposti di legge per la concessione dell'invocata cautela ex art. 700 cod. proc. civ., come evidenziato ampiamente dal Giudice della prima fase.

Invero, nel caso in esame, **ricorre il primo presupposto** necessario per la concessione dell'invocata cautela, **cioè il *fumus boni juris***, inteso quale verosimile fondatezza della pretesa azionata (sia pure sulla base di una cognizione sommaria).

In particolare, risultano pienamente condivisibili (e vanno richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc) le considerazioni poste dal primo giudice a base del proprio convincimento, sotto tale ultimo profilo essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare "per relationem" a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che *"nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una*



parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.

Orbene, ciò posto, ricapitolando brevemente le vicende della presente controversia, va evidenziato che la reclamata ██████████, con ricorso *ex art.* 700 cpc depositato in data 30.05.2024, già Dirigente Sanitario e dipendente di ruolo a tempo indeterminato quale dirigente biologo con incarico struttura complessa ARPAC, ruolo sanitario, in servizio presso il Dipartimento Provinciale di Salerno, esponeva quanto segue:

- 1) che, con la delibera n.106 in data 04.03.2024, veniva disposto il suo collocamento in quiescenza a far data del giorno 01.04.2024 per avere la stessa maturato i requisiti della pensione anticipata al compimento del sessantacinquesimo anno di età alla data del 13.03.2024;
- 2) che, con istanza in data 29.02.2024 e successiva a rettifica della



precedente presentata a mezzo pec in data 04.03.2023, aveva espressamente chiesto la prosecuzione del rapporto fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 183/2010, in applicazione del comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del d.lgs n.502/1992;

3) che, quale Dirigente biologa dell'allora USL di Salerno e, dunque, dirigente Ruolo Sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, era transitata a far data dal giorno 01.10.2000 all'ARPAC, continuando a svolgere presso il Dipartimento Tecnico le stesse attività fatte nel Laboratorio di Igiene e Profilassi, vale a dire analisi di acque potabili e di alimenti su campioni prelevati dagli ispettori delle ASL, con responsabilità, a far data dal 01.02.2002, del Laboratorio di riferimento Regionale legionellosi;

4) che, con decorrenza 30.03.2018, aveva avuto la Direzione UOC Area Analitica, svolgendo per il Servizio sanitario, attività quali i controlli (analisi) sulle acque potabili e minerali e sulle acque di balneazione; la ricerca (analisi) fibre amianto su acque, terreni, manufatti; la ricerca della legionella, garantendo sia funzioni istituzionali (gratuite) per il Servizio Sanitario Regionale ovvero per i dipartimenti di prevenzione delle ASL, posto che, dopo un caso accertato di polmonite da legionella, il Centro di riferimento Arpac ha il compito di effettuare insieme alla ASL ispezioni nei luoghi frequentati dal paziente per eseguire i prelievi e le successive analisi, al fine di valutare la fonte di infezione sì evitare l'insorgere di epidemie o di cluster di casi di legionellosi, sia monitoraggi preventivi della presenza del batterio in ambiente ospedaliero e sanitario (RSA, Centri di riabilitazione ecc), tramite convenzioni a pagamento con Aziende Ospedaliere e ASL, attività afferenti e svolte per il Servizio Sanitario Nazionale;

5) che, quale Dirigente Sanitaria biologa assunta nel 1993 presso il L.I.P. dell'ASL SA2, in forza dell'art. 5, comma 2, del CCNL in data 21.07.2005, aveva mantenuto il ruolo sanitario e, pertanto, in base al



disposto dell'art. 15 *nonies* D.Lgs 502/1992, affermava il suo diritto, a seguito di specifica istanza, alla prosecuzione del rapporto di lavoro fin al quarantesimo anno di servizio effettivo (vantando un'anzianità di servizio effettiva di 35 anni) e non oltre il settantesimo anno, sul presupposto dell'applicazione della disciplina sui dirigenti sanitari in maniera uguale alle strutture del SSN e alle ARPA, stante la continuità dell'inquadramento giuridico fra la figura professionale del biologo assunto presso il SSN e quello assunto presso l'ARPA, entrambi accomunati nell'ambito del Comparto Sanità.

Delineati sinteticamente i profili fattuali della controversia in oggetto,

il Tribunale adito, in linea con le valutazioni compiute dal Giudice designato per il giudizio ex art. 700 cpc, ritiene che, per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale dei biologi Arpa, è condivisibile l'orientamento che riconduce tale figura professionale alla "dirigenza sanitaria", anche alla luce della giurisprudenza amministrativa richiamata nell'ordinanza impugnata, ove si legge: "*Rileva sul punto richiamare la preliminare questione giuridica relativa all'inquadramento contrattuale dei biologi Arpa affrontata dalla giurisprudenza amministrativa, sia in sede consultiva che in sede giurisdizionale, la quale è pervenuta alla condivisibile conclusione di ricondurre tale figura professionale alla "dirigenza sanitaria" (cfr ex plurimis ordinanza Cons. Stato n. 126 del 2023; sentenze Consiglio Stato, Sez. IV, 7 luglio 2021 n. 5167; 8 luglio 2021 n. 5195; parere Cons. Stato, sez. I, 17 giugno 2019 n. 1735; sentenze T.A.R. per le Marche, Sez. I, n. 573 del 2020; T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, Sez. I n. 432 del 2021; T.A.R. per la Calabria Sez. II n. 1621 del 2021; T.A.R. per la Sicilia, Sez. III n. 1114/2022; T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia Sez. I n. 27 del 2024).*

La richiamata giurisprudenza amministrativa, nell'annullare i bandi per posti di collaboratori tecnico professionale – biologo – categoria D – del CCNL del comparto Sanità, ha sancito il principio secondo cui la



disciplina di legge (art. 16-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria) e la contrattazione collettiva (cfr. CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999) relative al Comparto sanità – di cui fa incontestabilmente parte il personale delle ARPA – annoverano la figura professionale del biologo all’area della dirigenza sanitaria.

Nel risolvere la questione relativa alla possibilità di applicare direttamente alle ARPA, aventi distinte regole di organizzazione e di funzionamento rispetto a quelle delle Aziende Sanitarie, la disciplina di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 e ai d..P.R. n. 483 e n. 484 del 1997 disciplinanti l’accesso alla figura professionale del biologo - disciplina interamente riferita al personale del SSN - è stato affermato come vi sia “una sostanziale continuità di inquadramento giuridico (e quindi anche con le ovvie conseguenze sul trattamento economico) tra la figura professionale del biologo/chimico assunto presso il SSN e quello assunto nell’ambito della ARPA”, rilevando come vi sia altresì “una sorta di “disallineamento” del quadro normativo generale a seguito dell’istituzione delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e del loro scorporo dal Servizio sanitario nazionale: mentre sul piano ordinamentale con il d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono state istituite le ARPA, successivamente inserite nel sistema nazionale di protezione dell’ambiente dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, eguale evoluzione non vi è stata per quanto concerne trattamento giuridico ed economico del personale, rimanendo i dipendenti delle ARPA assoggettati alla contrattazione collettiva del Comparto Sanità”. Disallineamento, continua il Consiglio di Stato, derivante “da una incongruenza normativa di fondo che, pur distinguendo le funzioni ambientali da quelle sanitarie ed istituendo degli enti – dotato di un certo margine di autonomia – specificamente preposti alle prime, ha mantenuto una disciplina del



personale sostanzialmente omogenea”.

È stato dunque affermato che la disciplina sui dirigenti delle professioni sanitarie deve applicarsi in maniera uguale alle strutture del SSN e alle ARPA, con conseguente operatività del d.lgs n. 502 del 1992 e dei d.P.R. n. 483 e n. 484 del 1997.

Nel delineare tali principi sono state richiamate fonti legislative e regolamentari in uno alla evoluzione della contrattazione collettiva, ossia gli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 138 del 1969 che hanno previsto, nell’ambito dei servizi sanitari, la presenza di biologi, chimici e fisici, definiti “personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie”, inquadrati nei livelli retributivi XI, X e IX; l’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, intitolato “Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie”, come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 517/1993, dall’art. 2, comma 1 quinquies, del d.l. n. 583/1996 e successivamente sostituito dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 229/1999, che ha disposto che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali e ha demandato alla contrattazione collettiva la regolamentazione in dettaglio; l’applicazione a questa nuova dirigenza delle norme del d.lgs. n. 29 del 1993 e specificamente l’art. 26, che aveva disposto l’inquadramento nella qualifica di dirigente del personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente ai tre livelli retributivi sopra indicati con conseguente confluire del profilo professionali di Biologo nelle qualifiche dirigenziali sin dal 1993; gli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 502 del 1992 che, per l’accesso a tali figure professionali, hanno previsto un concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato dai d.P.R. n. 483 e n. 484 del 1997 (rispettivamente per il primo e il secondo livello dirigenziale); l’art. 10 del Contratto collettivo nazionale quadro che ha definito i comparti di contrattazione per il



quadriennio 2006-2009 e l'art. 6 del Contratto collettivo nazionale quadro, che ha definito i comparti di contrattazione per il quadriennio 2016-2018, accomunando il personale delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere al personale delle ARPA nell'ambito del comparto del servizio sanitario nazionale (poi Comparto della Sanità).

Discendendo, dunque, le ARPA dagli enti del SSN (sia pure con uno stralcio della materia ambientale sottratta agli enti del SSN per essere demandata alle Arpa), l'ordinamento ha equiparato il trattamento giuridico ed economico dei biologi delle ARPA a quello dei biologi degli enti del SSN, in quanto riconducibili tutti alle professioni sanitarie.

Ed invero, al trattamento economico e giuridico del personale delle ARPA si applica la contrattazione collettiva sia dell'Area Dirigenziale della Sanità (al personale dirigente) che del Comparto Sanità (al personale dipendente).

Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, inoltre, l'assimilazione tra il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale delle ARPA e quello del SSN, risulta essere confermata anche dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che modificando il d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 133, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, ha espressamente annoverato i biologi fra le professioni sanitarie, confermando l'esistenza di un inquadramento a livello della legislazione primaria.

Da tale quadro normativo e convenzionale si ricava dunque che la figura professionale del biologo, operante sia nell'ambito del sistema sanitario nazionale, sia nell'ambito delle ARPA, è ricompresa nell'area della Dirigenza sanitaria.

Se dunque vi è una evidente attrazione del personale delle ARPA al personale del SSN per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico con conseguente necessaria applicazione in maniera uguale alle strutture del SSN e alle ARPA della disciplina sui dirigenti delle



professioni sanitarie ex d.lgs 502/92 e d.P.R. n. 483 e 484 del 1997, ne consegue che non può non operare per i Dirigenti "Sanitari" ARPA anche il disposto invocato dalla ricorrente di cui all'art. 15 nonies del d.lgs 502/92 collocato proprio nell'ambito del titolo V sulla disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie.

Osserva il giudicante che a tale conclusione si giunge non perché in generale l'Ente ARPAC sia da ricondurre nella struttura del S.S.N., ma, con specifico riferimento alla fattispecie che ci occupa, alla luce del richiamato inquadramento dei dirigenti biologi Arpa come dirigenti delle professioni sanitarie e della equiparazione giuridica degli stessi ai dirigenti biologi del SSN, con conseguente applicazione della medesima disciplina sulla dirigenza sanitaria.

E tale soluzione è stante seguita anche dall'ARPA Emilia Romagna, la quale ha ritenuto applicabile ai propri dirigenti di struttura complessa il regime speciale di cui al cit. art. 15 nonies , come documentato da parte attrice (cfr delibera del 20.07.2015)" (cfr. ordinanza impugnata, pagg. 15-17).

Insomma, l'art. 15 nonies del D.Lgs. n. 502/1992, rubricato "Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali", come modificato dall'art. 22, comma I, della legge n. 183/2010 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) prevede che "1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di



servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio”.

Dopo la riforma del 2014, che ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e ha riformulato il comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni stesse, per la dirigenza medica e sanitaria continua a trovare applicazione il regime previsto dall'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Tuttavia, tale disciplina, ad avviso del Collegio, pur essendo espressamente riferita alla dirigenza medica e al ruolo sanitario del SSN ovvero al personale operante nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere e nelle Aziende Ospedaliere Universitarie, trova applicazione anche ai dirigenti biologici Arpa, quale è l'odierna ricorrente, alla luce delle fonti normative già ampiamente menzionate nell'ordinanza impugnata.

D'altronde, non bisogna nemmeno dimenticare le vicende relative all'istituzione, a seguito del referendum del 18.04.1993, vicende ampiamente ricordate dal Giudice di prime cure nell'ordinanza impugnata, pagg. 6-7: “.....*le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sono state istituite a seguito del referendum del 18 aprile 1993, che ha abrogato alcune parti della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), eliminando le competenze ambientali della vigilanza e controllo locali del Servizio sanitario nazionale, esercitate tramite i presidi multizonali di prevenzione.*



Tali competenze, a seguito della legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agazia nazionale per la protezione dell'ambiente), sono state affidate ad apposite agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituite assieme all'Agazia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), divenuta poi APAT e nel 2008 confluita nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Con la legge regionale n. 10 del 1998 è stata istituita l'ARPAC, quale Ente strumentale della Regione Campania, preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo, sia ambientali che sanitarie. Tale Ente è parte del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 132/2016, è dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica (art. 4).

Le strutture laboratoristiche dell'ARPAC e specificamente i dipartimenti tecnici svolgono funzioni di supporto tecnico-analitico per gli istituendi Servizi Territoriali per i controlli ambientali e per i dipartimenti di prevenzione delle ASL, cui, non è consentito mantenere o attivare propri laboratori di analisi, anche al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni di funzioni e dotazioni organiche (art. 5 comma 4).

L'art. 18 della richiamata legge, relativo al trasferimento del personale, ha previsto il trasferimento, per essere inquadrato nell'organico dell'ARPAC, sin dalla sua costituzione, tra l'altro, del "personale in servizio presso i Laboratori di Igiene e Profilassi -L.I.P. delle AA.SS.LL della Campania" (quale risultava essere parte attrice).

Quanto al trattamento giuridico ed economico del personale, l'art. 25 ha confermato il trattamento previdenziale giuridico ed economico in



godimento, compresa l'anzianità maturata, nonché le risorse economiche determinate e stanziare ai fini del salario accessorio secondo la contrattazione nazionale e decentrata prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati negli enti di provenienza.....”.

Inoltre, quanto alla stessa contrattazione collettiva, si prevede di fatto una equiparazione del personale dirigente dell'Arpa con quello dell'area della dirigenza del SSN: infatti, l'art. 4, Inquadramento dei dirigenti, del CCNL in data 21.07.2005, relativo alla formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle Arpa a quello appartenente all'area della Dirigenza dei ruoli Sanitari, tecnico, professionale ed amministrativo del servizio sanitario nazionale, ha stabilito che i dirigenti provenienti dal SSN mantengono l'inquadramento conseguito all'atto del trasferimento e nei loro confronti trovano totale applicazione sotto il profilo economico e normativo le clausole dei CCNL dell'8 giugno 2000, primo e secondo biennio economico, ivi comprese quelle di salvaguardia economica previste dall'art. 39 dello stesso contratto per i dirigenti sanitari già di II livello, mentre i dirigenti provenienti dai comparti o settori privati dovranno essere ricondotti ai profili corrispondenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.

Ebbene, l'odierna reclamata [REDACTED], quale dirigente biologa della ex USL di Salerno, ossia Dirigente Ruolo Sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, è transitata alla costituita ARPAC dal giorno 01.10.2000, continuando a svolgere le stesse attività svolte prima nel L.I.P.; poi, nel 2018 ha ricevuto l'incarico di Direzione UOC Area Analitica, i cui laboratori svolgono le attività di controllo e analisi sulle acque potabili e minerali, sulle acque di balneazione, la ricerca delle fibre di amianto su acque, terreni, manufatti e la ricerca legionella.

Inoltre, alla predetta Rossi è stato da sempre applicato il CCNL Area Sanità, nel cui campo di applicazione, come già evidenziato dal Giudice di prime cure, rientrano le ARPA, mantenendo l'inquadramento



economico e giuridico quale “dirigente biologo ruolo sanitario” (come si evince anche dalle buste paga allegate al ricorso ex art. 700 cpc), percependo anche la specifica indennità sanitaria;

- Ritenuto che, nel caso in esame, **ricorre anche il secondo presupposto necessario per la concessione dell’invocata cautela, cioè il *periculum in mora***, inteso quale fondato timore che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto azionato in giudizio in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile: infatti, come è noto il suddetto articolo espressamente stabilisce che “*chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere.....al giudice i provvedimenti d’urgenza.....*”. Infatti, in base agli elementi sopra evidenziati, possono ben condividersi le argomentazioni svolte dal Giudice designato nell’ordinanza impugnata: “.....*la ricorrente ha agito in giudizio per poter rimanere in servizio sino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo e, comunque, non oltre i 70 anni di età, e avendo la stessa 65 anni ed avendo l’ARPAC già pubblicato il bando di concorso interno per la copertura del posto dalla medesima ricoperto, quale conseguenza del suo collocamento a riposo, vi è l’evidente pericolo che il tempo necessario per lo svolgimento del processo a cognizione piena possa rendere impossibile o più difficoltosa la soddisfazione del vantato diritto*”. Peraltro, in proposito, elementi nuovi non sono emersi nel corso del presente giudizio di reclamo (cfr. atti allegati dall’Azienda reclamante) e le argomentazioni di segno contrario svolte (già oggetto, in parte, delle difese svolte nel corso del giudizio cautelare ex art. 700 cpc) non appaiono tali, ad avviso del Collegio, da inficiare le valutazioni del Giudice designato nel provvedimento impugnato (cfr. reclamo, pag. 6; memoria reclamata, pagg. 29-30);

- Ritenuto quanto alle spese del presente giudizio, che sussistono gravi



ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto della particolarità e della novità del caso sottoposto all'esame del Collegio;

P.Q.M.

- Letti ed applicati gli artt. 669 terdecies e ss. cod. proc. civ.;

RIGETTA

il reclamo proposto dall'ARPAC nei confronti di [REDACTED]; e, per l'effetto:

CONFERMA

l'ordinanza emessa ex art. 700 cod. proc. civ. dal G.d.L., dott.ssa C. Petrosino, in data 14/15.07.2024;

DICHIARA

interamente compensate le spese di lite tra le parti.

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio in data 21.08.2024.

Il Presidente est.

dott. Luigi Barrella

